



Informazione: Autorizzazioni speciali per il transito attraverso gallerie stradali con merci pericolose dal 1° gennaio 2010

I. In generale

L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) stabilisce che, a partire dal 2010, le restrizioni relative al loro trasporto nelle gallerie stradali potranno avvenire unicamente attraverso un sistema standardizzato. Per conformare il diritto nazionale, è stata sottoposta a revisione anche l'ordinanza federale concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). Le modifiche introdotte, illustrate qui di seguito, entreranno in vigore il 1° gennaio 2010: le gallerie stradali svizzere, che sottostanno già a limitazioni per il trasporto di merci pericolose ai sensi dell'appendice 2 SDR, saranno tutte assegnate alla categoria E. Le gallerie interessate da questo cambiamento sono elencate nella tabella sotto-stante.

Elenco dei tratti stradali con gallerie sottoposte a limitazioni

Cantone	Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria	Categoria (1.9.5.2 ADR)	
UR-TI	N2	Göschenen - Airolo	San Gottardo	E
GR	N13	Thusis – Ticino	San Bernardino	E
TG	SC	Frauenfeld	Rotonda stazione Frauenfeld	E E
TI	SC	Bellinzona – Brissago	Mappo / Morrentina	E
TI	SC	Lugano	Vedeggio – Cassarate	E
VD	SC	Crissier	Galeria del Marcolet	E
VS / Italy	SC	Martigny - Aosta	Gran S. Bernhard	E

La tipologia e la quantità di merci pericolose che potranno essere trasportate attraverso queste gallerie, vengono integrate nell'ADR. Continueranno ad essere ammesse senza limitazioni solo le merci pericolose n. ONU 2814, 2900, 2919, 3077, 3082, 3291, 3331, 3359 e 3373 (in quanto non soggette alla nuova regolamentazione sul transito in galleria) nonché quelle esenti in virtù dell'ADR (cfr. sezione 1.1.3). Tutti gli altri trasporti saranno in linea di massima vietati a partire dal 1° gennaio 2010. Pertanto, a partire da tale data, la lista delle merci e delle relative quantità ammesse, che figura attualmente nell'appendice 2 SDR, nonché il sistema di autorizzazioni vigente non avranno, di principio, più ragion d'essere.

In ogni caso, se vengono rispettate precise condizioni, possono essere rilasciate autorizzazioni speciali per le gallerie / i tratti stradali succitati conformemente all'articolo 13 capoverso 2bis SDR. Per le strade nazionali bisogna rivolgersi all'USTRA, mentre per le altre strade all'autorità preposta del Cantone interessato, che rilascia l'autorizzazione d'intesa con l'USTRA.

II. Principi

Un'autorizzazione speciale può essere rilasciata in un caso di rigore e se è salvaguardato lo scopo della disposizione alla quale si derogherebbe.

Sono ad esempio considerati di rigore i casi in cui, senza autorizzazione, la merce pericolosa non sarebbe altrimenti disponibile, non potrebbe essere smaltita oppure senza di essa non sarebbe possibile eseguire determinati lavori in un luogo di destinazione o di partenza.

Questa disposizione (dell'SDR) mira a garantire, attraverso le autorizzazioni speciali, un livello di sicurezza equivalente a quello che era garantito con la normativa precedente attraverso limitazioni e condizioni.

In linea di massima, non sono rilasciate autorizzazioni speciali:

- per il transito in gallerie che prevedono già fasce orarie riservate ai trasporti speciali;
- per il transito in gallerie che possono essere aggirate attraverso percorsi alternativi a breve raggio non soggetti a restrizioni (anche parzialmente in estate);
- quando le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione speciale sarebbero soddisfatte, ma il trasporto potrebbe essere effettuato su rotaia senza conseguenze negative per la merce (superamento dei tempi di consegna, deterioramento);
- quando l'urgenza del trasporto è imputabile unicamente a un'ordinazione tardiva;
- quando il richiedente sostiene che il transito in galleria comporterebbe meno rischi rispetto a un percorso alterativo;
- quando il richiedente sostiene che la deviazione o il coinvolgimento di un terzo (senza transito in galleria) comporterebbe un aumento del prezzo della merce.

Sulla scorta dei criteri appena enunciati, emerge che, in linea di massima, attualmente possono essere rilasciate autorizzazioni speciali solo per le gallerie delle strade nazionali elencate nella tabella sottostante.

Galleria	Tratto
San Gottardo	Göschenen - Airolo
San Bernardino	Thusis - Bellinzona

III. Richieste di rilascio

Per le autorizzazioni speciali va presentata una domanda all'autorità competente (cfr. punto VII) per mezzo del modulo ufficiale.

Per la compilazione e l'invio del modulo, scaricabile in versione PDF dal portale Internet, è possibile soltanto un'opzione:

- compilazione e registrazione sul computer; invio all'autorità competente come allegato e-mail.

Attenzione: alle autorità cantonali, le richieste di rilascio di un'autorizzazione possono essere inviate solo via fax o per posta.

In loco non sono rilasciate autorizzazioni speciali.

Dichiarante: spetta al richiedente assicurarsi che la dichiarazione delle merci sia allestita da una persona sufficientemente competente o, perlomeno, secondo le sue istruzioni.

ID-Doc:	4-M-071-I	Valido dal:	01.01.2016
Redatto:	twe	Versione:	1.0
Rilascio:	M. Piscopo (Pim)	Data:	25.10.2018

In caso di domanda per un trasporto praticamente identico a uno già autorizzato in precedenza, il richiedente è invitato a indicare il numero dell'autorizzazione già rilasciata nel campo «Altre comunicazioni» del modulo ufficiale.

IV. Durata dell'iter amministrativo

Il disbrigo della domanda da parte dell'autorità competente (cfr. punto VII) richiede mediamente fino a due giorni lavorativi (senza tenere conto del tempo di recapito postale). La durata dell'intero iter di ottenimento dell'autorizzazione può quindi essere influenzata in modo determinante dal richiedente stesso, attraverso la scelta del modo di trasmissione della domanda e dell'autorizzazione.

Se la richiesta viene inoltrata all'USTRA il giorno stesso del trasporto, in caso di rilascio dell'autorizzazione, sarà fatturato un supplemento per disbrigo urgente (cfr. Emolumenti dell'USTRA per autorizzazioni speciali).

V. Invio

L'autorità competente invia l'autorizzazione speciale per e-mail (solo USTRA), via fax o per posta; la fattura è spedita per posta. L'autorità competente si riserva però il diritto di inviare l'autorizzazione e la fattura solamente per posta e con pagamento alla consegna ad un indirizzo svizzero oppure di riscuotere direttamente la tassa di autorizzazione prima del transito nella galleria.

VI. Obblighi del trasportatore e del conducente

Il trasportatore e il conducente sono responsabili del fatto che il trasporto sia effettuato conformemente alle dichiarazioni fatte, alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e alle altre disposizioni dell'SDR e dell'ADR.

Il conducente deve portare con sé l'autorizzazione vistata dall'autorità, dall'entrata in galleria fino al luogo di destinazione.

Prima di transitare nella galleria del San Gottardo, il conducente deve presentarsi personalmente e con l'autorizzazione al portale di ingresso (cfr. piantina portale nord/portale sud).

VII. Autorità competente

Galleria	Autorità competente
San Gottardo San Bernardino	Ufficio federale delle strade USTRA c/o Centro Intervento Gottardo Stützpunkt 1 (Werkhof) Postfach CH-6487 Göschenen Tel.: +41 41 885 03 20, Fax: +41 41 885 03 21 autorizzazione-speciale@astra.admin.ch www.autorizzazione-speciale.ch

ID-Doc:	4-M-071-I	Valido dal:	01.01.2016
Redatto:	twe	Versione:	1.0
Rilascio:	M. Piscopo (Pim)	Data:	25.10.2018